	MOD P8	REV 1.0
	DICHIARAZIONE EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA	Pag. 1

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ il _____
con riferimento all'assunzione dell'incarico dirigenziale _____

ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter del D. Lgs. 33/2013ⁱ e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Codice Penale in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che nell'annoⁱⁱ _____ ha percepito i seguenti emolumenti a carico della finanza pubblicaⁱⁱⁱ:

ENTE EROGATORE DEL COMPENSO	EMOLUMENTO LORDO ^{iv}	COMPILARE SOLO PER INCARICHI E CONSULENZE			NOTE
		Data inizio	Data fine	Emolumento lordo ripartito su base annua ^v	
Agenzia della mobilità piemontese					


Per il complessivo ammontare di euro _____

L'ammontare complessivo degli emolumenti sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

(data)

Firma della/del dichiarante

ⁱ Ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter del D. Lgs. 33/2013, "Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente". Come indicato dall'ANAC nella Delibera del Consiglio n. 241/2017 "La finalità della disposizione, laddove rinvia esplicitamente all'art. 13, co. 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, sembra quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici". Il comma 1 del citato art. 13, infatti, dispone che "A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. (...)".

	MOD P8	REV 1.0
	DICHIARAZIONE EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA	Pag. 2

Ai sensi dell'art. 1 comma 489 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, tali trattamenti concorrono ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

ⁱⁱ Indicare l'anno precedente a quello nel corso del quale viene resa la dichiarazione

ⁱⁱⁱ Il contenuto degli emolumenti da considerare ai fini della definizione degli emolumenti complessivi è indicato dalla Delibera ANAC n. 241/2017 paragrafo 3 che richiama a tal fine il d.P.C.M del 23 marzo 2012, le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014, la circolare INPS 153/2015. A tal fine si evidenzia che:

- la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8/2012 specifica che l'applicazione della normativa (inerente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici) richiede la necessaria collaborazione dei soggetti destinatari della disciplina. In particolare, le competenti direzioni del personale devono curare la raccolta delle dichiarazioni rese dagli interessati. Le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dell'amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico). Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi. La circolare precisa che, ai fini di applicazione della norma, per le collaborazioni e gli incarichi di durata pluriennale, il calcolo per operare la riduzione tiene conto del riparto del corrispettivo in ragione d'anno. Inoltre, è da considerarsi di competenza dell'anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.
- la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2014 oltre a richiamare le indicazioni contenute nella circolare n. 8 del 2012, sopra riportate, precisa che, ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio della cassa per i trattamenti pensionistici;
- ancora la citata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2014 precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche devono intendersi tutte le pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa; nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive. Per i trattamenti pensionistici, ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio della cassa;
- la citata circolare INPS 153/2015 ha ribadito che ai fini del calcolo dell'importo complessivo degli emolumenti devono essere computate le somme comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni;
- l'ANAC nella citata delibera n. 241/2017 precisa che attualmente, in base alle richiamate disposizioni governative, vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

^{iv} Indicare:

- per ciascun rapporto di lavoro con soggetto pubblico tutti gli emolumenti percepiti: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie secondo il criterio di competenza in ragione d'anno. Va anche considerata la retribuzione di risultato erogata nell'anno in considerazione, secondo il criterio di cassa, anche se riferita al raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente;
- per ciascuna delle collaborazioni e per ciascuno degli incarichi, a carico della finanza pubblica, i relativi corrispettivi. Anche questi importi vanno indicati secondo il criterio di competenza in ragione d'anno, con le seguenti specifiche:
 - per gli incarichi pluriennali bisogna indicare sia il compenso in maniera complessiva nella colonna "EMOLUMENTO LORDO" che in maniera ripartita su base annua nella colonna "EMOLUMENTO LORDO RIPARTITO SU BASE ANNUA" (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico); in ciascuna annualità l'importo verrà considerato su base annua;
 - per gli incarichi non pluriennali il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, se al momento della dichiarazione si conosce la data fine si deve procedere come per gli incarichi pluriennali, se invece al momento della dichiarazione non si conosce la data fine si rileva comunque l'incarico indicando il compenso previsto in maniera complessiva nella colonna "EMOLUMENTO LORDO". Nel primo caso in ciascuna annualità l'importo verrà considerato su base annua, nel secondo caso l'emolumento verrà considerato nell'anno in cui è stato conferito l'incarico, anche se l'erogazione del compenso è successiva;
 - per quelli svolti all'interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest'ultima, anche se l'erogazione del compenso è successiva.
- l'importo di trattamenti pensionistici erogati nell'anno di riferimento (criterio di cassa) da gestioni previdenziali pubbliche. Devono intendersi ricomprese tutte le pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa; nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive.

^v Vd. Nota IV